

# Arti & Mestieri

## Fondo pensione aperto

## Documento sul regime fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Arti & Mestieri - Fondo Pensione Aperto". La Società che istituisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 10 dicembre 2020

- Comparto Crescita 25+
- Comparto Rivalutazione 10+
- Comparto Equilibrio 5+
- Comparto Incremento e garanzia 5+
- Comparto Conservazione 3+
- Comparto Garanzia 1+

ANIMA



---

## 1. Regime fiscale del Fondo Pensione

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, calcolata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo Pensione.

I redditi di capitale ed i redditi "diversi" (cc.dd. plusvalenze) riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5 per cento, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

I Fondi Pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli "investimenti qualificati" nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli "investimenti qualificati" nonché dai PIR sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul Fondo Pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal Fondo Pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del Fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

## 2. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai Fondi Pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 Euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da queste non dedotta.

### **Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007**

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 Euro), è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, in misura pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro annui (per complessivi 7.746,86 Euro annui).

---

## Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 Euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## Premio di produttività\*

La Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016, Art. 1, co. 160) ha introdotto la facoltà per i lavoratori di destinare, anche parzialmente, il premio di produttività (di cui al comma 182 della L. 208/2015) alle forme pensionistiche complementari.

I contributi versati, per un importo massimo di 3.000 Euro, aumentato a 4.000 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo Pensione.

\* Il datore di lavoro comunica il dato di premio di risultato ma l'aderente è tenuto a verificare la correttezza di tale adempimento e in difetto l'aderente invia al Fondo il modulo dei contributi non dedotti per comunicare l'importo di premio di risultato versato dall'azienda ma erroneamente non comunicato come tale dalla stessa azienda.

## Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

## 3. Regime fiscale delle prestazioni riferibili al montante accumulato dal 1° gennaio 2007

### Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione<sup>1</sup> a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

---

## **RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art. 11, comma 4, D. Lgs 252/2005)**

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<sup>1</sup>, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Tale regime fiscale è applicabile anche alla quota di RITA riferibile ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1. Regime fiscale del Fondo.

### **Anticipazioni**

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo Pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<sup>1</sup> a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

### **Riscatti**

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

viene operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento ridotta progressivamente fino al 9 per cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<sup>1</sup> a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

---

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

---

Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle dianzi indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23 per cento sull'imponibile, calcolato con le stesse modalità di cui sopra.

#### **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.

#### **Prestazioni in forma periodica (rendite)**

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<sup>1</sup> a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 26 per cento. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.



**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157  
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082  
[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) - Info: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)  
Numero verde: 800.388.876